

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1122

STINQ - PN/AIA/28-1

D.Lgs. n. 152/2006. Rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione di una discarica (1° lotto, comparto A per rifiuti inerti e comparto A per rifiuti non pericolosi) di cui al decreto n. 1072/2008 come modificata con il decreto n. 1374 del 10 settembre 2009.

Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A..

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 502 "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione

integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1072 del 27 giugno 2008, con il quale è stata concessa alla Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A. con sede legale in Cordignano (TV), via Raffaello Sanzio, 25, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione, del comparto A per rifiuti inerti e del comparto A per rifiuti non pericolosi, entrambi del 1° lotto, della discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I, del decreto legislativo stesso, sita in Comune di Porcia (PN), località Croce Vial;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1794 del 24 settembre 2008, con il quale sono state accettate le garanzie finanziarie prestate dalla Società General Beton Triveneta S.p.a. per la gestione del comparto A per rifiuti inerti e del comparto A per rifiuti non pericolosi, entrambi del 1° lotto di una discarica sita in Comune di Porcia (PN), località Croce Vial;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1374 del 10 settembre 2009, con il quale è stata autorizzata una modifica sostanziale all'autorizzazione di cui al citato decreto n. 1072 del 27 giugno 2008;

Considerato che nell'Allegato A, al decreto n. 1072/2008, come sostituito dall'articolo 5, del decreto n. 1374/2009, al punto 14) viene imposta la seguente prescrizione:

"14) I rifiuti aventi codice CER 17 06 05, CER 19 03 06*, CER 15 02 02*, potranno essere smaltiti, per un quantitativo massimo annuo complessivo di 15.000 m³, e dovranno provenire prioritariamente dal territorio della Provincia di Pordenone ed in subordine dalla Regione Friuli Venezia Giulia, come da progetto a suo tempo approvato."*

Vista la nota del 11 marzo 2011, pervenuta il 16 marzo 2011, con la quale la Società General Beton Triveneta S.p.a. ha chiesto la rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1072 del 27 giugno 2008, come modificata con il decreto n. 1374 del 10 settembre 2009, consistente nell'eliminazione, dalla prescrizione di cui al punto 14, dell'Allegato A, al citato decreto n. 1072/2008, del vincolo che impone la prioritaria provenienza dalla Provincia di Pordenone ed in subordine dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dei rifiuti indicati nella prescrizione stessa, da smaltirsi presso la discarica di Porcia (PN);

Vista la nota prot. n. STINQ – 14694 – PN/AIA/28-1 del 21 aprile 2011, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Porcia (PN), alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale", copia della citata nota della Società del 11 marzo 2011;

Considerato che con la medesima nota del 21 aprile 2011 il Servizio competente ha chiesto ai succitati Enti di assumere, qualora lo ritenessero opportuno, eventuali determinazioni in merito alla richiesta della Società, specificando che, in assenza di riscontro, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della nota stessa, il Servizio stesso avrebbe proceduto all'emanazione di apposito atto;

Vista la nota prot. n. 0013795 del 13 maggio 2011, con la quale il Comune di Porcia (PN):

- ha fatto notare che l'articolo 182-bis, comma 1, del d.lgs 152/2006, recante "Principi di autosufficienza e prossimità", dispone quanto segue:

"1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. ";

- ha sostenuto che le citate disposizioni del d.lgs 152/2006, pongono, per lo smaltimento dei rifiuti, una limitazione relativa che si concretizza nell'utilizzo degli impianti idonei più vicini al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti;

- ha proposto di non accogliere incondizionatamente la richiesta della Società, in quanto le disposizioni di legge sopra menzionate paiono voler mantenere un "divieto relativo" allo smaltimento dei rifiuti in discarica ove non sia dimostrato che l'impianto sito in Porcia, località Croce Vial, sia quello idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta dei rifiuti che là si intendono smaltire;

Considerato che la Provincia di Pordenone, l'ARPA FVG, l'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale" hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alla citata richiesta della Società;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di accogliere la proposta del Comune di Porcia (PN) e di modificare, in tal senso, la prescrizione di cui al punto 14), contenuta nell'Allegato A, al decreto n. 1072/2008, come sostituito dall'articolo 5, del decreto n. 1374/2009;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa indicate, è rettificata l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione di una discarica (1° lotto, comparto A per rifiuti inerti e comparto A per rifiuti non pericolosi), sita in Comune di Porcia (PN), località Croce Vial, rilasciata, con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1072 del 27 giugno 2008, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1374 del 10 settembre 2009, a favore della Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A. con sede legale in Cordignano (TV), via Raffaello Sanzio, 25.

Art. 2 - L'Allegato A al decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1072 del 27 giugno 2008, come sostituito dall'articolo 5, del decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1374 del 10 settembre 2009, viene ulteriormente sostituito dal seguente:

ALLEGATO A

1) La discarica si sviluppa in 2 lotti per una volumetria totale pari a 517.700 m³, così suddivisa:

- 1° lotto, comparti A e B – settore per rifiuti inerti di cui alla Tabella 1, del DM 03/08/2005 – volume lordo 52.600 m³, volume netto 33.500 m³;

- 1° lotto, comparti A e B – settore per rifiuti non pericolosi monodedicata ai CER 17 06 05 *, al CER 19 03 06 * e al CER 15 02 02 * - volume lordo 167.500 m³, volume netto 100.300 m³;

2° lotto - per rifiuti inerti – volume lordo 297.600 m³, volume netto 243.000 m³;

2) Nella discarica potranno essere smaltiti i rifiuti e le relative quantità di cui al seguente elenco:

LOTTO	QUANTITA'	CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONI
1° lotto comparto per rifiuti non pericolosi	15.000 m ³ /anno	17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	
		19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	(1)(3)
		15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (ESCLUSI filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi utilizzati nella gestione della discarica, contaminati da amianto	(2)(3)
	10.000 m ³ /anno previa riduzione volumetrica per la ricopertura giornaliera dei rifiuti non pericolosi	01 04 09	scarti di sabbia ed argilla	
		01 04 10	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	
		01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
		17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	

1° lotto comparto per rifiuti inerti	2.500 m ³ /anno	10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro **	Solo se privi di leganti organici
		15 01 07	imballaggi in vetro	
		17 01 01	cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
		17 01 02	mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
		17 01 03	mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
		17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
		17 02 02	vetro	
		17 05 04	terre e rocce ***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
		19 12 05	Vetro	
		20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
		20 02 02	terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

(1) rifiuti stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0.6 come previsto da DM 29.07.04, n. 248.

(2) dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per la bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice compatta, compresi i materiali utilizzati per la pulizia ad umido, nonché i materiali assorbenti e filtranti deputati al trattamento delle fibre di amianto.

(3) in ogni caso la stabilizzazione dei RCA descritti, al fine della loro messa a dimora nella discarica, deve essere effettuata presso impianti debitamente autorizzati allo scopo ovvero nell'ambito della procedura per la messa in sicurezza di sito contaminato.

3) La Società dovrà rispettare quanto stabilito dal Piano di monitoraggio e controllo allegato.

4) La Società dovrà rispettare le prescrizioni indicate dalle norme nazionali, regionali, anche in materia di sicurezza ed igiene ambientale, dal Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali, dal Piano Regionale Amianto e conformemente ai progetti approvati dalla Provincia di Pordenone.

5) Le modalità di gestione della discarica dovranno essere conformi a quanto riportato:

- nel Piano di gestione operativa e post operativa del Piano di adeguamento di cui al D.Lgs. n. 36/2003, approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 206 del 04.08.2005 e s.m.i.;
- nella relazione tecnica allegata all'istanza di AIA in premessa citata;
- alle norme tecniche di cui all'allegato 6 del D.P.G.R. 11.10.1996, n. 0376/Pres. Piano Regionale Amianto.

6) Il gestore della discarica dovrà presentare alla Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici della Regione, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA di Pordenone, all'A.S.S. n. 6 ed al Comune di Porcia una relazione annuale in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa. In particolare la relazione deve contenere almeno gli elementi di cui al comma 5, dell'art. 13 del D.Lgs. 36/03.

7) I lavori di allestimento del 2° lotto potranno iniziare quando il 1° lotto, comparto inerti, avrà raggiunto l'80% della capacità di smaltimento.

8) Il ripristino del 1° lotto dovrà essere concluso entro 18 mesi dalla comunicazione di avvenuto esaurimento.

9) La gestione post-operativa del settore destinato allo smaltimento dei rifiuti CER 17 06 05*, CER 19 03 06*, CER 15 02 02*, avrà una durata di almeno 30 (trenta) anni come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/03. Per detto periodo dovrà essere mantenuta la garanzia finanziaria.

10) Alla fine del periodo di gestione post-operativa l'area dovrà rimanere indisturbata e pertanto non potranno essere eseguite escavazioni, arature, ecc. come previsto dal Piano regionale amianto, approvato con D.P.G.R. 376/Pres del 11.10.1996.

11) Non potranno essere smaltiti rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'elenco sopra richiamato.

12) E' fatto divieto di accettare conferimenti, da parte dei cittadini, di rifiuti contenenti amianto non confezionati secondo le modalità previste dalle norme tecniche di cui all'Allegato 6 del Piano regionale approvato con il D.P.G.R. 11.10.1996 n. 376/Pres..

13) Dovrà essere aggiornata la tabella posta in prossimità dell'ingresso alla discarica indicando i codici dei rifiuti conferibili, il nominativo del gestore ed il suo recapito telefonico e gli orari di apertura.

14) La Società attua, per un quantitativo massimo annuo complessivo di 15.000 m³, lo smaltimento dei rifiuti aventi codice CER 17 06 05*, CER 19 03 06*, CER 15 02 02*, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 182-bis, del decreto legislativo 152/2006.

15) La Società dovrà tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa.

16) I prodotti diserbanti eventualmente utilizzati presso la discarica dovranno avere tempi di emivita bassi e comunque inferiori ai 20/30 giorni.

17) La Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (L. n. 626/94 s.m.i.) nonché con la normativa antincendio. Deve essere data comunicazione al Comune di Porcia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, qualora applicabile.

18) Lo scarico delle acque reflue può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 della Parte Terza e quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
- b) lo scarico deve essere reso accessibile
 - per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza)
 - in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- c) venga effettuato, almeno una volta l'anno, l'autocontrollo sul parametro idrocarburi totali nel refluo allo scarico;
- d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la Società;
- e) ogni qual volta si effettueranno eventuali operazioni di lavaggio dell'automezzo e comunque almeno una volta la settimana, si dovrà verificare l'efficacia ed efficienza dei cuscini oleoassorbenti;
- f) le apparecchiature e i dispositivi per i trattamenti, compresi i cuscini oleoassorbenti, delle acque reflue devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi e dei cuscini oleoassorbenti che

- dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
- g) i cuscini oleoassorbenti devono impedire qualunque trafileamento di oli e idrocarburi lungo la superficie di contatto tra gli stessi e il pelo libero del refluo e devono essere dotati di specifico certificato di conformità che ne attesti l'idoneità all'impiego nella situazione considerata;
 - h) le operazioni di manutenzione devono essere affidate a personale opportunamente formato e informato sulle procedure da adottare durante l'espletamento di dette attività e le stesse dovranno essere programmate in funzione a quanto indicato nei manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dispositivi installati;
 - i) la Società dovrà annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - j) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non dovranno immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.
- 19)** E' fatto obbligo alla Società di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
- 20)** i conferimenti dovranno essere effettuati unicamente in orario diurno ed all'interno delle effemeridi.
- 21)** Deve essere garantita la stabilità di tutte le scarpate al fine di assicurare che i rifiuti siano sempre coperti.
- 22)** La Società dovrà livellare e sistemare ogni due mesi l'area già utilizzata per evitare fenomeni di instabilità a favorirne il recupero.
- 23)** La Società dovrà provvedere al ripristino ambientale secondo quanto approvato nel piano di adeguamento al D.lgs. 36/06 approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 206 dd. 04/08/05 e s.m.i..
- 24)** La Società dovrà predisporre un modello di diffusione delle polveri ed in particolare delle fibre di amianto da allegare alla prima relazione annuale.
- 25)** I singoli conferimenti in discarica dovranno essere fotografati e le foto conservate in un archivio a disposizione degli organi di vigilanza.
- 26)** i rifiuti conferibili in discarica individuati con il codice CER 19 03 06* dovranno avere le caratteristiche ed essere gestiti come riportato negli elaborati di progetto.
- 27)** le operazioni di stabilizzazione dei rifiuti al fine di ottenere il rifiuto di cui al codice CER 19 03 06* non potranno essere svolte in discarica bensì in impianti autorizzati, ovvero nell'ambito della procedura per la messa in sicurezza di sito contaminato.
- 28)** i dispositivi di protezione individuale utilizzati per trattare i rifiuti di bonifica del Torrente Cellina, qualora si intenda smaltirli nella discarica in argomento, dovranno essere preventivamente trattati al fine di renderli compatibili per lo smaltimento in una discarica per rifiuti non pericolosi, come previsto dal D.M. 248 del 24.06.2009.
- 29)** la Società deve garantire il contenimento della produzione e della diffusione delle emissioni diffuse attraverso la gestione della discarica secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. e l'adozione delle misure indicate nella relazione tecnica del progetto di cui all'autorizzazione AIA n. 1072 del 27/06/2008.
- 30)** ad integrazione di quanto previsto nel Piano di Gestione operativa e post operativa del Piano di Adeguamento di cui al D.Lgs n. 36/2003, approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 206 del 04.08.2005 e s.m.i. e nella documentazione tecnica allegata all'istanza di AIA originariamente presentata, la Ditta è autorizzata ad effettuare il deposito dei materiali necessari alla gestione dell'impianto anche nell'ambito del 2° lotto. Tali materiali sono costituiti da: materiale terroso da utilizzare per la formazione dello strato di ricoprimento finale della discarica, materiale fino limoso-sabbioso, aggregati riciclati, materiale inerte ghiaioso, da impiegare nelle operazioni di ricoprimento dei rifiuti conferiti in discarica e per la formazione della viabilità tra le celle di conferimento.

Si raccomanda altresì:

- 1) che quale procedura interna aziendale, ad ogni conferimento un operatore sottoscriva un apposito registro sui controlli dei rifiuti in ingresso.
- 2) che il titolare dell'autorizzazione predisponga, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento.

Art. 3 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 1072 del 27 giugno 2008, come modificato con il decreto n. 1374 del 10 settembre 2009.

Trieste, **31 MAG. 2011**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Ing. Pierpaolo Gubertini

ambd2